

2) Divieti generali.

- E' vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare: privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
- E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici e in qualunque parte del territorio comunale.
- Chiunque sia stato sanzionato, abbia riportato condanne o abbia patteggiato pene per l'abbandono e il maltrattamento di animali non può detenerne altri, a nessun titolo.
- È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione da eseguire con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
- Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell'accattonaggio. E' altresì vietato utilizzare, in ambienti o luoghi pubblici, animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà (incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti), per la pratica dell'accattonaggio.